



CITTA' DI CATANZARO
Settore Patrimonio – Provveditorato – Partecipate
Servizi Demanio Marittimo

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE
NELLE AREE PORTUALI DEL DEMANIO MARITTIMO
DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplina l'esercizio delle attività nell'ambito dell'area portuale ricadente nel Comune di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ

E' istituito presso il Comune di Catanzaro, all'interno del Settore Patrimonio – Provveditorato - Partecipate il registro delle attività ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Il registro è tenuto in modalità digitale.

Il registro è obbligatorio per le seguenti attività:

- 1 attività commerciali
- 2 manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- 3 riparazioni navali di qualunque genere;
- 4 alaggio e varo imbarcazioni con mezzi mobili
- 5 servizio di pilotaggio e traino imbarcazioni
- 6 servizio di noleggio imbarcazioni
- 7 lavori subacquei in genere
- 8 servizio di guardiana e vigilanza.
- 9 altri servizi

Nel Registro per ogni impresa sono indicati:

- a) il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del L.R. ;
- b) la denominazione sociale;
- c) l'iscrizione alla CCIAA;
- d) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;

- e) la sede dell'impresa o della società;
- f) indirizzo PEC e telefono cellulare di riferimento ;
- g) i mezzi e le attrezzature da tenere presso l'unità operativa nel porto (ove esistente) con indicazione degli stessi (lunghezza, larghezza, pescaggio, peso, ed ogni altro elemento utile per la loro identificazione).

Art. 3 - PRESENTAZIONE ISTANZA ISCRIZIONE REGISTRO

Coloro che intendono esercitare un'attività non occasionale nell'ambito portuale hanno l'obbligo di presentare al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Catanzaro una istanza di iscrizione al registro, in bollo, contenente tutti i dati ed attestante la sussistenza dei requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività stessa e contenente l'obbligo di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che possano derivare dall'esercizio dell'attività stessa.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 336 /2017 pari ad € 100,00 alla data di approvazione del presente Disciplinare e ss. mm. ii. e adeguamenti.

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono:

- a) possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:
- b) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica attività che si intende svolgere ovvero essere muniti del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- c) non deve sussistere, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Servizio Demanio del Comune, ove ricorra il caso, con provvedimento motivato, notificherà all'interessato, l'impossibilità ad iscriverlo nel registro ex art. 68 C.N.

L'ufficio si riserva la facoltà di richiedere all'interessato ulteriore documentazione e/o informazioni aggiuntive, necessarie per lo svolgimento dell'iter istruttorio o per la verifica dei requisiti.

Al termine dell'attività istruttoria, si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il "Certificato di iscrizione ex art. 68 Codice Navigazione".

L'esercizio di attività all'interno delle aree portuali è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere.

Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree portuali devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate dall'Autorità Marittima, da questo Ente, dalla Regione Calabria nonché le altre norme vigenti in materia.

Art. 6 - PRESENTAZIONE ISTANZE

Le istanze di iscrizione possono essere presentate a mano, a mezzo postale o via PEC, in tale ultimo caso i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante l'impresa.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO EX ART. 68 C.N.

La cancellazione dal Registro avverrà nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato: a seguito di presentazione al Servizio Demanio del Comune di specifica comunicazione;
- d'ufficio: nel caso in cui venga accertata la mancanza di presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;
- in caso di interdittiva antimafia o altro provvedimento dell'Autorità Marittima o dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Demanio del Comune provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

Art. 8 – ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- a) le persone fisiche o giuridiche che esercitano la propria attività in ambito portuale, in forza di leggi, regolamenti o concessioni di servizio;
- b) i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- c) i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 9 - DIVIETI E SANZIONI

E' vietato esercitare ogni attività in ambito portuale senza la preventiva iscrizione al Registro ex art. 68 Codice Navigazione.

I trasgressori al divieto in questione incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 3.098,00 .